



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE

OGGETTO:

L'Estensore:

Proposta N. Del

Allegati:

Numero imputazione spesa Imputazioni di spesa

Data imputazione spesa

Si autorizza l'imputazione della spesa sul conto e l'esercizio indicati entro il limite del budget annuale assegnato al centro di costo richiedente.

Nulla osta, in quanto conforme alle norme di contabilità.
Il Direttore Area Economica Finanziaria

Parere

Il Direttore
Amministrativo

La Direttrice
Generale

Dott.ssa Maria Grazia Furnari

Parere

Il Direttore
Sanitario

La Direttrice Generale dell'AOUP "Paolo Giaccone" di Palermo, Dott.ssa Maria Grazia Furnari, nominata con D.P. n.324 serv.1°/S.G. del 21 giugno 2024 e assistita dal segretario verbalizzante adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Segretario verbalizzante

IL DIRIGENTE AVVOCATO

Avv. Francesca Maria Carini

Vista	la deliberazione n. 155 del 3 marzo 2009 con cui è stato approvato l'elenco degli avvocati fiduciari di questa Azienda e impartite le disposizioni in ordine al rimborso delle spese di patrocinio legale sostenute dai dipendenti prevedendo, tra l'altro, una decurtazione del 10% d'applicare sul totale imponibile della parcella;
Vista	la deliberazione n. 516 del 21 maggio 2018, con cui nell'aggiornare e approvare l'elenco degli avvocati fiduciari di questa Azienda, è stato disposto, tra l'altro, che per i processi dinanzi l'Autorità Giurisdizionale Penale si applicano le tariffe forensi al minimo tariffario, con una decurtazione del 30% e senza alcun aumento per il numero delle parti;
Visto	l'art. 56 del C.C.N.L. dell'Area Sanità triennio normativo 2019-2021 che disciplina il patrocinio legale dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie di cui all'art. 2, comma 5 del C.C.N.Q. sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 10 agosto 2022 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendenti da tutte le Aziende ed Enti del comparto indicate all'art. 6 del medesimo C.C.N.Q. 3 agosto 2021;
Atteso	che il suddetto art. 56 del vigente C.C.N.L., al comma 2 prevede, tra l'altro, espressamente che <i>“Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito del procedimento penale, con sentenze o decreti di assoluzione, di archiviazione o sentenza o di non luogo a procedere, che abbiano valore di cosa giudicata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale, ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice;</i>

Ritenuto	<p>pertanto che, a fronte delle sopra intervenute disposizioni contrattuali, ed in particolare dell'art. 56, comma 2 del vigente C.C.N.L. - a mente del quale il rimborso delle spese legali "<i>non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi</i>" - non possono trovare applicazione le disposizioni impartite con le deliberazioni n.155 del 3 marzo 2009 e n. 516 del 21 maggio 2018, limitatamente alla parte in cui viene, rispettivamente, prevista una decurtazione delle parcelle da rimborsare, rispetto ai minimi delle tariffe professionali forensi, del 10% e del 30%, restando in ogni caso ferme le disposizioni, previste in particolare nella deliberazione n. 516 del 21 maggio 2018, in virtù delle quali per il rimborso delle spese legali vanno comunque applicate, sussistendone i presupposti, le tariffe forensi corrispondenti al minimo tariffario, e senza alcun aumento per il numero delle parti;</p>
Vista	<p>la comunicazione del 5 marzo 2024, assunta in pari data al protocollo aziendale n. 12967, con la quale il Dirigente medico - matricola 40581 - in servizio presso l'U.O. di Cardioanestesia e Terapia Intensiva di questa Azienda, ha comunicato di avere ricevuto l'avviso di accertamento tecnico irripetibile nell'ambito del procedimento penale n. 8508/2024 R.G.N.R. Mod. 44 pendente presso la Procura della Repubblica - Tribunale di Palermo";</p>
Vista	<p>la nota prot. n. 13006 del 5 marzo 2024 dell'Unità di Staff – Ufficio Legale e Contenzioso che riscontra la suddetta comunicazione del dipendente;</p>
Vista	<p>la nota del 7 marzo 2024, assunta in pari data al protocollo aziendale n. 13629, con la quale il dipendente comunica il nominativo dell'Avv. Giuseppe Piazza, quale proprio difensore nell'ambito del procedimento 8508/2024R.G.N.R. e il nominativo del Dott. Ettore Panascia quale Consulente Tecnico di Parte;</p>
Vista	<p>la richiesta di archiviazione del P.M., Dott. Daniele Sansone, del 5 luglio 2024;</p>
Visto	<p>il decreto di archiviazione disposto dal G.I.P., Dott. Fabio Pilato, del 10 gennaio 2025;</p>
Vista	<p>l'istanza di rimborso delle spese legali, avanzata dal dipendente, acquisita al protocollo aziendale n. 22623 dell'8 aprile 2025;</p>
Vista	<p>la breve nota esplicativa redatta dall'Avv. Giuseppe Piazza</p>

	dell'11 aprile 2025, acquisita al protocollo aziendale n. 23720 del 14 aprile 2025, relativa all'attività difensiva prestata nell'interesse del dipendente nell'ambito del procedimento penale R.G.n. 3201/2024 e per la quale il medesimo professionista ha quantificato la propria prestazione professionale (fase di studio + fase istruttoria) ad un importo pari ad euro 1.739,95 oltre C.P.A. (4%);
Tenuto conto	che nel suddetto progetto di parcella le voci "Fase di Studio" e "Fase istruttoria" sono state calcolate sulla base dei valori medi indicati nelle tabelle del D.M. 147/2022 e che, pertanto, si è proceduto al ricalcolo del rimborso delle spese legali per un importo complessivo di euro 1.131,42 ;
Visto	il prospetto di ricalcolo del 18 aprile 2025;
Vista	la fattura n. 56 del 9 aprile 2025 emessa dall'Avv. Giuseppe Piazza nei confronti del dipendente, debitamente quietanzata, per un importo complessivo di euro 1.809,55 , comprensivo di spese generali e C.P.A., quale importo dovuto a " <i>titolo di assistenza nel procedimento penale n. 3201/2024 pendente presso la Procura della Repubblica di Palermo</i> ";
Vista	la ricevuta n. 1 del 27 marzo 2024 emessa dal Dott. Ettore Panascia nei confronti del dipendente avente ad oggetto " <i>spese peritali R.G. 3201/2024 Tribunale di Palermo</i> " per un importo complessivo di euro 1.500,00 ;
Visto	il bonifico numero 233362 del 27 marzo 2025 emesso dalla CREDEM Banca, per un importo di euro 1.500,00 in favore del Dott. Ettore Panascia, avente quale causale " <i>archiviazione proc. 3201/2024 (...)</i> ";
Vista	la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale il dipendente in data 8 aprile 2025 ha dichiarato, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, " <i>di non avere avanzato richiesta di rimborso ad altri enti o compagnia assicurativa</i> ";
Dato atto	che il Dirigente Avv. Francesca Maria Carini che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e succ. modifiche ed integrazioni, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della legge 6 novembre n.190/2012"Disposizioni per la prevenzione e la

	repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione.
--	--

PROPONE DI

Liquidare e pagare	la spesa per un importo complessivo di euro 2.631,42 , quale rimborso delle spese legali e delle consulenze medico-legali sostenute dal dipendente - matricola 40581 - per la propria difesa nell'ambito del penale R.G.n. 3201/2024 – n. 10068/2024 G.I.P. definito con decreto di archiviazione emesso dal G.I.P., Dott. Fabio Pilato, in data 10 gennaio 2025;
Autorizzare	l'Area Economico Finanziaria ad imputare il costo complessivo derivante dall'esecuzione del presente provvedimento, pari ad euro 2.631,42 sul conto 5.09.03.02.0101 anno 2025 .
Autorizzare	al rimborso delle spese legali come sopra determinate per un importo complessivo di euro 2.631,42 tramite procedure stipendiali con versamento sul cedolino per il tramite dell'Area Risorse Umane.

La Direttrice Generale

Vista la proposta di deliberazione che precede, e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;
Ritenuto di condividerne il contenuto;
Assistito dal segretario verbalizzante;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente della struttura proponente.